

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO  
TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO  
PER GLI ALUNNI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO  
PER IL PERIODO 01/01/2021-31/08/2023**

## Indice

<b>1. DEFINIZIONI .....</b>	
<b>2. CONTRATTO DI SERVIZIO.....</b>	
<b>3. OGGETTO.....</b>	
3.1 Servizio di trasporto casa-scuola-casa.....	
3.2 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici.....	
3.3 Servizio di trasporto per attività curriculari e uscite didattiche.....	
3.4 Piano di trasporto e Sanificazione speciale Covid-19.....	
<b>4. VALORE DEL CONTRATTO .....</b>	
<b>5. PIANO DI TRASPORTO .....</b>	
5.1 Progettazione, redazione e adozione .....	
5.2 Contenuti del Piano di trasporto.....	
5.3 Modifiche al Piano di trasporto.....	
<b>6. OBBLIGHI DEL FORNITORE.....</b>	
6.1 Polizze assicurative .....	
6.2 Requisiti del personale e norme antipedofilia.....	
6.3 Casi di sostituzione del personale .....	
6.4 Sede operativa "rimessa" .....	
6.5 Manutenzioni .....	
6.6 Avarie e casi di interruzione del servizio .....	
6.7 Sistema di trasporto intelligente (ITS).....	
6.8 Monitoraggio del servizio .....	
6.9 Referente dell'appalto.....	
<b>7. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO .....</b>	
7.1 Conducenti.....	
<b>8. VEICOLI .....</b>	
<b>9. CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.....</b>	
<b>10. CONTROLLI .....</b>	
<b>11. PENALI.....</b>	
11.1 Procedura irrogazioni penali .....	
11.2 Mancata effettuazione del servizio .....	
11.3 Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto .....	
11.4 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa.....	
11.5 Penali attinenti al personale addetto .....	

11.6	Mancata produzione dei report mensili e annuali .....
12.	CLAUSOLA SOCIALE .....
13.	SCIOPERI .....
14.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....
15.	SUBAPPALTO DEL SERVIZIO .....
16.	AVVALIMENTO .....
17.	REVISIONE PREZZI .....
18.	OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....
19.	SPESE CONTRATTUALI.....
20.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....
21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....
23.	ALLEGATI
24.	CLAUSOLA SPECIALE COVID

## 1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente atto di gara e di tutti i provvedimenti da esso derivanti o richiamati, si rilasciano le seguenti definizioni:

1. **C.U.C.:** Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
2. **Fornitore:** l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive il contratto con il Comune appartenente alla C.U.C. obbligandosi ad espletare il servizio così come previsto dal contratto stesso e dal Capitolato tecnico;
3. **Comune:** l'Amministrazione contraente per la quale la C.U.C. espleta la gara d'appalto;
4. **CQC:** Carta di qualificazione professionale del Conducente o Carta Qualificazione del Conducente, rilasciata dai competenti uffici Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Motorizzazione Civile);
5. **Contratto:** il documento con il quale il Comune acquista i servizi offerti, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
6. **Capitolato tecnico:** il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche del servizio;
7. **Scheda tecnica:** documento allegato al presente Capitolato predisposto per ogni singolo Comune, che individua e descrive i servizi di trasporto richiesti per l'anno scolastico a cui si riferiscono.
8. **Linea di trasporto:** la linea di trasporto è costituita da n. corse di andata e n. corse di ritorno effettuate dallo stesso autobus nell'arco della giornata.
9. **Corsa:** singolo percorso di sola andata (casa-scuola o scuola-struttura distaccata) o solo ritorno (scuola-casa o struttura distaccata - scuola); una linea di trasporto è costituita da un insieme di corse effettuate dallo stesso autobus nell'arco della giornata;
10. **Linea minima:** la linea di trasporto effettuata con un singolo autobus che viene remunerata sulla base di un numero convenzionale di km minimi annui.

## 2. CONTRATTO DI SERVIZIO

La C.U.C. aggiudica al Fornitore l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Riva del Po che lo affiderà mediante contratto di servizio. Il servizio dovrà essere svolto per **gli anni scolastici da 2020/2021 (a partire dal 01/01/2021) – 2021/2022 – 2022/2023.**

Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse e disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

*Le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui al comma 1, lettera e) del medesimo art. 106, sono ammesse nel limite del 15% dell'importo contrattuale.*

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto casa-scuola-casa descritto al paragrafo 3.1 del presente Capitolato degli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado che frequentano i plessi della località di Berra e per gli alunni della scuola primaria, secondaria e d'infanzia che frequentano i plessi della località di Ro. CPV: 60130000-8

Sono altresì oggetto dell'appalto anche l'affidamento di uno o più degli ulteriori accessori:

1. servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici;
2. servizio di trasporto per attività curriculari, uscite didattiche e campi estivi;
3. elaborazione piano trasporto e sanificazione speciale Covid-19;

descritti rispettivamente nei paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 del presente Capitolato, che il Comune potrà decidere di richiedere anche nel corso del primo anno di decorrenza del Contratto.

Il Fornitore dovrà garantire i servizi accessori al Comune che li richiederà nel corso di durata del Contratto, ai prezzi offerti in sede di gara e secondo le specifiche esigenze. Parimenti il Comune potrà deliberare, nel corso di durata dello stesso contratto, di cessare la fornitura di alcuni servizi accessori precedentemente attivati.

Il servizio consiste nel trasporto, con mezzi e con autisti della Ditta appaltatrice, per il periodo anzidetto, degli alunni di Riva del Po che frequentano le scuole site nel Comune di Riva del Po e si svolgerà ogni giorno secondo il calendario scolastico stabilito dalla competente autorità scolastica e secondo quanto previsto dal “Regolamento Comunale per l'utilizzo del Servizio Scuolabus” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2020.

Il servizio è affidato in regime di appalto. Il soggetto aggiudicatario assume la qualifica di “gestore del servizio” a tutti gli effetti di legge. Ai fini del presente capitolato, il Comune di Riva del Po è indicato per brevità “Comune” o “Amministrazione” e la ditta appaltatrice “Ditta”.

### **3.1 Servizio di trasporto casa-scuola-casa**

Consiste nell'attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché il trasporto dei loro beni, secondo quanto stabilito dal "Piano di trasporto annuale" come disciplinato dai paragrafi che seguono. A tal fine si precisa che la scheda tecnica allegata al presente Capitolato **(Riva del Po - Allegato A ) contiene i dati relativi ai servizi che il Comune prevede di affidare ogni anno per gli anni scolastici 2020/2021 (a partire da 01/01/2021) – 2021/2022 – 2022/2023.**

Il servizio consiste:

- per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale (fermate scuolabus o casa-per-casa) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta o casa-per-casa previsti dal Piano di trasporto annuale negli orari stabiliti.

Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto, fino alla prima fermata e dall'ultima fermata alla rimessa. L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

**Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo al Km base di gara.**

<b>2,50 €/km base di gara</b>
-------------------------------

## Servizi accessori:

### **3.2 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici**

Consiste nel trasportare gli alunni durante l'orario scolastico, dalle strutture scolastiche frequentate sino al plesso distaccato (es: impianti sportivi; piscine; mensa; ecc...) come indicato nella scheda tecnica prevista per ogni Comune (**Riva del Po - Allegato A**)

Al fine di far rispettare l'orario di inizio dell'attività da svolgere nel plesso distaccato, il mezzo dovrà essere in disponibilità almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà permanere nei pressi della stessa in modo da essere immediatamente disponibile al rientro. Il mezzo adibito a tale servizio deve essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell'insegnante accompagnatore od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra. Nel conteggio dei Km percorsi non sono computati i km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa ove è posteggiato sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo non sono da computarsi i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

**Per detto servizio il Comune corrisponderà il prezzo**

<b>2,50 €/km base di gara</b>
-------------------------------

### **3.3 Servizio di trasporto per attività curriculari e uscite didattiche**

Consiste nella messa a disposizione di veicoli e di conducenti **a favore degli Istituti scolastici per attività curriculari e uscite didattiche distribuite nell'intero corso del medesimo anno, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto sub 3.1 e 3.2.**

La scheda tecnica del Comune indica il numero di Km e di ore annualmente previsti.

Il numero di veicoli, le fasce di orario (da/a) ed i giorni della settimana saranno dettagliati nel piano annuale di trasporto di cui all'art. 5 del presente capitolato. Nel conteggio dei Km percorsi non sono computati i km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa ove è posteggiato sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo non sono da computarsi nel budget i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio. Il servizio di trasporto deve

svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

Rientra in tale tipologia di servizio anche il trasporto prestato oltre i calendari scolastici (calendario sc. Infanzia comunali e paritarie, calendario scuole infanzia statali, calendario scuole primarie e secondarie), quali ad esempio il trasporto giornaliero e per le uscite dei campi estivi.

**Per detti servizi il Comune pagherà l'importo al Km del servizio di cui al punto 3.1 oltre al costo orario di € 18,00.**

Frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora. Il tempo minimo di percorrenza riconosciuto a servizio sarà di 1 ora. Nei Km e nel tempo impiegato non vengono computati i tragitti dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto, fino al luogo di partenza e di ritorno.

### **3.4 Elaborazione - gestione piano trasporto e Sanificazione speciale Covid-19**

Consiste nell'insieme di adempimenti volti a garantire la sicurezza sia stradale che sanitaria del trasporto scolastico:

**SICUREZZA STRADALE:** Nell'ambito dell'elaborazione e gestione del piano di trasporto, esplicitato al Cap. 5, articolato in modo tale da pianificare e redigere il piano di trasporto annuale sulla base degli elenchi degli iscritti, forniti dall'ufficio comunale preposto. La fornitura dovrà prevedere l'elaborazione di tabulati del piano trasporto, sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza stradale, l'adeguamento dei percorsi in caso di eventuali nuovi iscritti in corso d'anno scolastico e/o modifiche alle richieste inoltrate e rispettando quei criteri di efficacia ed efficienza che consentano il miglior servizio di trasporto possibile nel minor tempo possibile.

**SICUREZZA SANITARIA:** la sanificazione speciale Covid-19, ritenuta indispensabile in base alla realtà che stiamo vivendo, prevede un'attenta e profonda pulizia e sanificazione quotidiana dei mezzi di trasporto al fine di scongiurare il diffondersi della pandemia da Coronavirus, attraverso l'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia e azione disinfettante, la dotazione sui mezzi di gel sanificante, mascherine di scorta per eventuali emergenze e/o dimenticanze degli alunni a bordo. Comprende altresì tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a garantire agli autisti la piena sicurezza del servizio e volti a contrastare la diffusione del virus, durante il trasporto scolastico.



#### 4. VALORE DEL CONTRATTO

L'appalto ha un valore per il Comune di Riva del Po, pari ad Imponibile **Euro 732.224,00 + IVA** nelle forme di legge di cui € 0 per oneri per la sicurezza, suddivisi come riportato dalla seguente tabella:

Riferimento al Capitolato	Descrizione	Valore
Tipologia di trasporto 3.1	Stima km per anno scolastico trasporto casa-scuola-casa per n. 5 linee	82.000 km
	Costo km base di gara	€ 2,50
	<b>Costo complessivo trasporto casa-scuola-casa</b>	<b>€ 205.000,00</b>
Tipologia di trasporto 3.2	Stima km per anno scolastico trasporto sedi distaccate	600 km
	Costo km base di gara	€ 2,50
	<b>Costo complessivo trasporto sedi distaccate</b>	<b>€ 1.500,00</b>
Tipologia di trasporto 3.3	Stima km per anno scolastico trasporto attività didattiche	5.000 km
	Costo km base di gara	€ 2,50
	Costo complessivo trasporto attività didattiche, curriculari e centri ricreativi estivi	<b>€ 12.500,00</b>
	Stima ore per anno scolastico per servizi di trasporto per attività didattiche,	338 ore
	Costo orario non soggetto a ribasso	€ 18,00
	Costo complessivo per servizi di trasporto per attività didattiche, curriculari e centri ricreativi estivi	<b>€ 6.084,00</b>
	<b>Costo totale per trasporto attività 3.3.</b>	<b>€ 18.584,00</b>
Accessori 3.4 :  - Piani Trasporto  - Sanificazione Covid-19	Costo Piano Trasporto	<b>€ 12.000,00</b>
	Costo per prodotti e trattamenti sanificazione mezzi, DPI etc..per Covid-19	<b>€ 37.500,00</b>
	<b>Costo totale per accessori 3.4.</b>	<b>€ 49.500,00</b>
<b>Valore contratto ANNUO per trasporto casa-scuola-casa, trasporto sedi distaccate, trasporto per attività didattiche e accessori</b>		<b>€ 274.584,00</b>
<b>Valore totale per 2 anni</b>		<b>€ 549.168,00</b>
<b>Valore periodo gennaio 2023 – agosto 2023</b>		<b>€ 183.056,00</b>
<b>Valore complessivo periodo (2021 – 2023) (+ IVA 10%)</b>		<b>€ 732.224,00</b>

**Stima incidenza della manodopera:**

Il riferimento per il calcolo è costituito dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore personale dipendente da aziende del settore terziario della distribuzione e dei servizi, D.M. 19 maggio 2010. La voce considerata è il totale costo orario. Le tabelle provinciali, inerenti a Ferrara, sono appunto aggiornate a ottobre 2010.

Per i punti 3.1 e 3.2 le ore stimate, come da ALLEGATO A, sono 3.600 Hr. tot. di servizio autisti per trasporto scuola e sedi distaccate + 338 Hr. tot. di servizio autisti per uscite didattiche al costo orario di € 22,00/Hr. (media di paga oraria secondo tabelle ministeriali) = 3938 Hr. X € 22,00 = € 86.636,00

338 Hr. tot. di servizio autisti per trasporto attività didattiche (punto 3.3) X € 18,00 (costo orario non soggetto a ribasso aggiuntivo rispetto al costo al km (già comprensivo di costo manodopera, come sopra descritto) = € 6.084,00

Costo Manodopera per Anno Scolastico = € 92.720,00

Costo Totale (€ 92.720,00 X 2,5 anni) = € 231.800,00

Incidenza Manodopera sul costo totale per trasporto (3.1 – 3.2 – 3.3) è pari al = 41 %

## **5. PIANO DI TRASPORTO ANNUALE**

Il Comune metterà a disposizione del Fornitore l'ultimo Piano di trasporto annuale vigente, riportante le varie linee di trasporto (l'indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo, le corse di andata e ritorno, gli orari di partenza e quelli di arrivo, la successione delle fermate e relativi orari, il numero Km totali della linea, il numero e la tipologia degli alunni da trasportare, il giorno/giorni della settimana da effettuare il servizio, la durata del servizio nel corso dell'anno). Tale piano è riassunto nell'ALLEGATO A della documentazione tecnica.

I servizi oggetto dell'appalto sono caratterizzati da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti. Pertanto, prima dell'inizio dell'anno scolastico relativo alla prima annualità di contratto è prevista l'adozione del Piano di trasporto annuale.

Visto che l'anno scolastico 2020/2021 è già partito ed è attualmente in corso, sarà cura del Comune cedere al Fornitore il Piano attualmente in uso, completo dei percorsi e dei singoli orari di fermata e punti di raccolta utilizzati, ed ogni peculiarità che al momento caratterizza il servizio. Saranno forniti gli elenchi e i tabulati completi e vigenti che potranno essere adottati in via provvisoria e a mano a mano, elaborati, modificati ed ottimizzati in base all'esperienza degli operatori.

### **5.1 Progettazione, redazione e adozione**

Il Piano di trasporto annuale dovrà essere redatto: dal Fornitore.

Al Fornitore compete la pianificazione, la progettazione e la redazione dell'elaborato "Piano di trasporto annuale". Il Fornitore provvederà a trasmetterlo al Comune entro il termine previsto al precedente punto 5. Il Comune potrà far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni e, in ogni caso, richieste di modifica per esigenze resesi necessarie in corso d'anno (es: iscrizioni aggiuntive, modifiche ai percorsi etc...), il fornitore dovrà fornire soluzioni e alternative possibili alle varie richieste attraverso la rielaborazione e la gestione dei tragitti e delle corse in essere.

È competenza del Comune approvare il Piano di trasporto annuale trasmesso dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore, potrà dare esecuzione al Piano di Trasporto non approvato dal Comune.

Il Fornitore dovrà occuparsi di informare e dare ampia visibilità, a tutta l'utenza iscritta, degli orari e delle corse che verranno operate nell'ambito del servizio (ora di andata e ritorno porta a porta o ora di passaggio presso i punti di raccolta), almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'A.S. Sarà competenza del Comune pubblicare il piano orari, fornito dal gestore, sul sito istituzionale e in forma cartacea affiggendolo nelle bacheche comunali.

Il Fornitore dovrà gestire i dati degli utenti, contenuti negli elenchi degli iscritti forniti dal Comune, applicando le normative sulla privacy, sulla corretta gestione e protezione dati, tutelando i soggetti coinvolti.

### **5.2 Contenuti del Piano di trasporto annuale fornito dal gestore del servizio**

Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando:

- le date di inizio e di fine servizio in base ai plessi serviti;
- l'eventuale prolungamento nei mesi estivi fuori dal calendario scolastico comunale;
- i giorni della settimana in cui effettuare il servizio per ogni struttura scolastica, in base al calendario scolastico;
- il numero di alunni da trasportare e la tipologia;
- l'indicazione dei veicoli del Fornitore utilizzati per il servizio (marca, modello, alimentazione, omologazione, n. posti, ecc.);
- i nominativi del personale del Fornitore impiegato nel servizio di trasporto e i referenti per le modifiche, gli adeguamenti e il supporto per il piano di trasporto;
- tutte le linee di trasporto con le relative corse, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. Si precisa che l'istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e Fornitore;

- i Km di ogni linea e le fermate e/o i punti di raccolta degli utenti. Il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;
- il totale dei km e delle ore;
- l'indirizzo della rimessa, sede in cui vengono ricoverati i mezzi quando non sono in servizio;

### **5.3 Modifiche al Piano di trasporto annuale**

In corso d'anno scolastico, il Comune può inoltrare richieste alla controparte al fine di valutare la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee e delle corse, purché lo comunichi al Fornitore in forma scritta e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad es., abbondanti nevicate o altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

Qualora il Piano di trasporto annuale dovesse subire variazioni rispetto al numero di Km da percorrere, in aumento od in diminuzione, che incidono sull'importo mensile da corrispondere, le eventuali riduzioni o aumenti dei Km percorsi saranno oggetto di conguaglio, secondo quanto disciplinato all'art. 9.

## **6. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

### **6.1 Polizze assicurative**

Il Fornitore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del Contratto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Fornitore deve essere in possesso di:

- polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamiloni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemiloni/00) per danni a cose a

sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;

- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
  - la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- polizza RCT corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose;
  - polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimito di 1.000.000 (unmilione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico, compresi gli accompagnatori.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate in allegato al Piano di trasporto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del contratto.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

## **6.2 Requisiti del personale e norme antipedofilia**

Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio i seguenti dati riferiti:

- l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato

penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;

- l'elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi.
- apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25-bis.

Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

### **6.3 Casi di sostituzione del personale**

Al fine di garantire la continuità del servizio, il Fornitore deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.

Parimenti, il Fornitore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale

che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti di cui ai successivi paragrafi 7.1 e 7.2. Comune potrà richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.

In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, il Fornitore si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune prima dello svolgimento del servizio.

Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

### **6.4 Sede operativa "rimessa"**

Il Fornitore dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie.

Tale sede dovrà essere nella disponibilità del Fornitore a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici e mediante limitazione dell'accesso alla stessa al solo personale autorizzato.

## **6.5 Manutenzioni**

Per tutta la durata del Contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. Il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo del Fornitore adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere del Fornitore prima di ogni servizio:

- a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
- b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento dei dispositivi di illuminazione, gli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
- c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonché la pulizia del mezzo.

## **6.6 Avarie e casi di interruzione del servizio**

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.



In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, il Fornitore è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente se offerto in sede di gara o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.

### **6.7 Sistema di trasporto intelligente (ITS)**

Qualora offerto in sede di gara, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di trasporto intelligente, vale a dire, un'applicazione informatica e di telecomunicazione che combini la tecnologia GPS con un sistema di comunicazione di trasmissione dati in grado di fornire le informazioni di seguito elencate. Il sistema dovrà consentire le funzionalità offerte ai diversi utilizzatori (scuola e/o genitore).

Il Fornitore dovrà inoltre garantire - tramite il sistema di trasporto intelligente offerto in sede di gara o tramite altro sistema informatico - la raccolta delle segnalazioni in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza, al comportamento dei conducenti e degli accompagnatori, ecc., cui possano accedere gli utenti e il referente del Comune.

### **6.8 Monitoraggio del servizio**

Il Fornitore è tenuto a produrre al Comune, possibilmente con cadenza mensile, specifici *report* riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) e per il servizio di trasporto attività curriculari e uscite didattiche, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento. Il Fornitore nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Al termine dell'anno scolastico — di norma entro il 15 di luglio — il Fornitore è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione (report) in merito all'andamento del servizio nel corso dell'a.s. appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. Il

Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.

Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Fornitore. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

## **6.9 Referente dell'appalto**

Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di referente, reperibile 7 giorni su 7, nell'arco delle 24 ore, per tutta la durata dell'anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all'esecuzione dell'appalto. Il Fornitore provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (i.e. *smartphone*) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato.

Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con il Fornitore.

In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all'altra.

## **7. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO**

### **7.1 Conducenti**

Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista.

Il Fornitore è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per

tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.

Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:

- a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
- b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
- c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate;
- d) comunicare al Fornitore e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
- e) comunicare al Fornitore ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
- g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;
- h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.

Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:

- a) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per Piano di trasporto;

- b) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali, se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- c) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
- d) far salire e di condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- e) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
- f) delegare ad altri la conduzione del mezzo;
- g) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- h) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- i) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
- j) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

## **7.2 Accompagnatori**

Il Comune di Riva del Po, metterà a disposizione personale adeguato per il servizio di accompagnamento, obbligatorio sulle linee dell'infanzia e opzionale sulle altre linee.

Sarà cura del Comune comunicare al Fornitore i nominativi degli accompagnatori, eventualmente presenti sulle varie linee, e che si occuperanno di:

- a) accompagnare, quando necessario, gli utenti dalla discesa dal mezzo sino all'entrata esterna della scuola;
- b) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o danno;
- c) segnalare agli uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
- d) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;

- e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo dell'utente o persone a ciò delegate.

## **8. VEICOLI**

Il Fornitore deve utilizzare nel servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione dei veicoli nel corso di durata del singolo contratto deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune.

Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Fornitore, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere posto sul cruscotto un cartello plastificato con la dicitura "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po".

Il Fornitore deve altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria.

Il Fornitore dovrà fornire mezzi con pedana per disabili (al momento obbligatoriamente su 1 mezzo in servizio sul territorio di Ro) ma eventuali mezzi ulteriori potrebbero essere richiesti dal Comune, per specifiche esigenze sopravvenute.

Il Fornitore dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23. Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

Inoltre, è previsto che:

1. tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
2. non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;
3. in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo. Pertanto, il

Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni di durata del Contratto, dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara. In deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell'utilizzo saltuario, l'immatricolazione dei veicoli utilizzati come sostituzione e riserva per avarie ed emergenze nonché dei mezzi concessi in comodato gratuito dal Comune potrà essere antecedente di oltre 10 anni;

4. ogni veicolo debba montare gomme termiche o quattro stagioni oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
5. ogni veicolo debba avere a bordo uno o più estintori, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
6. qualora richiesto dal Comune, la Ditta deve essere disponibile ad ospitare a bordo dei mezzi dispositivi GPS idonei a rilevare i percorsi casa-scuola-casa di cui oggetto dell'appalto;
7. ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale;
8. ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di strumenti di rilevazione della salita degli utenti a bordo del mezzo.
9. nel parco mezzi del Fornitore dovrà essere presente almeno un bus idoneo al trasporto disabili.
10. il Fornitore dovrà in ogni caso mettere a disposizione del servizio tutte le dotazioni aggiuntive e le migliorie eventualmente offerte in sede di gara.

Situazione attuale:

- 1) I mezzi impiegati per il servizio = totale mezzi N° 5 (N° 2 impiegati sul territorio di Ro e N° 3 impiegati sul territorio di Berra).  
Nessun mezzo di proprietà comunale ma tutti messi a disposizione dall'operatore;
- 2) Capienza per ogni mezzo: variabile in base alla situazione degli iscritti e alle variazioni in corso d'anno. Indicativamente: per il territorio di Ro 1 mezzo con 45 posti bambino + 3 adulti e 1 mezzo 20 posti bambino + 2 adulti - per il territorio di Berra erano 1 mezzo da 40 posti bambino + 3 adulti e 2 mezzi con 30 posti bambino + 2 adulti;
- 3) Il monte orario indicativo è:  
per territorio Ro 2 conducenti impiegati per circa 900 ore/annue

per territorio Berra 3 conducenti impiegati per circa 600 ore/annue

Riepilogando 3.600 Hr. tot. di servizio autisti per trasporto scuola e sedi distaccate + 338 Hr. tot. di servizio autisti per uscite didattiche

Tutte le informazioni esaustive per ogni linea e per ogni corsa sono poi contenute nelle schede tecniche ALLEGATO A.

## **9. CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Comune corrisponderà al Fornitore i prezzi unitari offerti in sede di gara per i seguenti servizi:

- **Punti 3.1 e 3.2 prezzo al km** per: servizio di trasporto casa-scuola-casa (3.1) e trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (palestre) (3.2);
- **Punto 3.3 prezzo al km oltre a € 18,00** per attività curriculari e uscite didattiche, programmate all'inizio di ogni anno scolastico e distribuite nell'intero corso del medesimo anno e per il trasporto prestato oltre il calendario scolastico (oltre i 205 giorni dell'anno scolastico) per esigenze del Comune, quali ad esempio il trasporto giornaliero per campi estivi, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto relativi ai punti 3.1 e 3.2;

Il corrispettivo che annualmente il Comune verserà al Fornitore per il proprio contratto sarà calcolato tenendo conto di quanto segue:

1. del principio di linea minima, applicabile esclusivamente al servizio di cui al punto 3.1, intesa come la linea avente come lunghezza 14.500 KM annui. Nel caso in cui una linea raggiunga una lunghezza inferiore alla linea minima, anche in conseguenza della riduzione dei km di una linea, al fornitore sarà tuttavia sempre garantito il corrispettivo della linea minima;
2. i Km corrispondenti alla lunghezza di ciascuna linea saranno conteggiati solo una volta. Solo qualora il numero di utenti superi la capienza massima di un mezzo potenzialmente idoneo, saranno conteggiati i Km percorsi da ogni mezzo adibito alla stessa linea;
3. Per la definizione dei costi orari frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora.

**Per i servizi di trasporto effettuati di cui ai punti 3.1. e 3.2 il Comune corrisponderà il pagamento di fatture mensili posticipate di uguale importo, ottenute dividendo per 10 il relativo importo annuale** desumibile dal contratto così come integrato e /o modificato a seguito della definizione del Piano annuale di trasporto con eventuale conguaglio economico derivante da variazioni dei Km percorsi per detti servizi al termine dell'anno scolastico.

All'importo di ciascuna fattura sarà aggiunto l'importo per i servizi di cui ai punti 3.3 e 3.4 effettivamente prestati nel mese di riferimento della fattura stessa.

Nel corso dell'anno scolastico l'istituzione di linee aggiuntive, che comportino aumento di veicoli e conducenti sarà possibile nel rispetto della lunghezza della linea minima, secondo quanto previsto dal presente capitolato. Per ogni linea di nuova istituzione il Comune pagherà il prezzo al Km offerto in sede di gara per i Km di lunghezza della linea, ovvero per i Km della linea minima, se la nuova linea avrà una lunghezza inferiore alla linea minima. **Non costituisce linea aggiuntiva, ma aumento chilometrico di una o più corse, un percorso aggiuntivo affidato al medesimo conducente ed effettuato senza aggiunta di veicoli.** In tal caso verrà corrisposto il prezzo chilometrico per il numero dei Km percorsi in più.

E' ammessa la soppressione di linee che comportino riduzione di mezzo e conducente, nei limiti di un quinto del valore dell'appalto.

**Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di servizi fatturati.**

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di RIVA DEL PO – (C.F./P:IVA 02035850383) – via Due Febbraio, 23 - 44033 Loc. Berra (FE) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013.

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il codice univoco del Comune di Riva del Po – Servizi scolastici è R6IM2S; Indirizzo pec: [fatturazione@cert.comune.rivadelpo.fe.it](mailto:fatturazione@cert.comune.rivadelpo.fe.it)

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.



## **10. CONTROLLI**

Il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel Contratto.

I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale.

Gli eventuali addetti del Comune espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e ai veicoli, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso.

I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.

## **11. PENALI**

Tutti i servizi oggetto del contratto devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al Piano di trasporto annuale nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici comunali durante lo svolgimento del servizio. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale si avrà la risoluzione del contratto. Di seguito si specificano gli inadempimenti che comportano l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.

### **11.1 Procedura irrogazioni penali**

Il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzandola al Fornitore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dal Fornitore e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dal Fornitore. Nella controdeduzione il Fornitore deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni

contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite Fornitore, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

### **11.2 Mancata effettuazione del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà al Fornitore l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili al Fornitore, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.

### **11.3 Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale**

Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrognerà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino ad 1/2 dell'importo di cui sopra.

La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

#### **11.4 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa**

Qualora il Fornitore utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal paragrafo 8 e 6.4 (rimessa) del presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

Allo stesso modo il Comune irrognerà la penale di cui al comma precedente anche qualora il Fornitore modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico.

Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa il Fornitore non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

#### **11.5 Penali attinenti al personale addetto**

Qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo nonché, se previsto, il personale addetto all'accompagnamento non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal paragrafo 7 "Personale addetto" del presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale. L'importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva.

Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrognerà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

Qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

#### **11.6 Mancata produzione dei report mensili e annuali**

In caso di mancata produzione dei report di cui al precedente paragrafo 6.8 il Comune applicherà una penale, dell'i per mille dell'intero importo annuale.

### **12. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario

è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si intendono, in via esemplificativa, i CCNL di settore, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **A tal fine, il numero degli addetti impiegati dagli attuali fornitori è riportato nella documentazione di gara.**

### **13. SCIOPERI**

In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

### **14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 art. 106 c. 1 lett. d). In caso di cessione, in violazione del predetto divieto, il Comune avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente escussione della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto.

### **15. SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

E' vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità del contratto.

Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s. m. i.

I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate al Comune.

## **16. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quali iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi professionali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

## **17. REVISIONE PREZZI**

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per tutta la prima annualità contrattuale.

## **18. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e

comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **19. SPESE CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme di legge.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).

## **20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e del DPCM 11/7/2018, i contratti stipulati a seguito della procedura di gara disciplinata dal presente capitolato si intendono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione per un servizio di trasporto scolastico equiparabile stipulata da Consip S.p.A. o da altra centrale di committenza regionale. In tale caso, al fine di garantire la continuità del servizio, la risoluzione potrà intervenire solo a completamento dei servizi contrattuali riferiti all'annualità scolastica in corso al momento dell'apertura della convenzione.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di FERRARA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) come da ultimo modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di

acquisizione di servizi, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Stazione appaltante per la procedura in oggetto, in merito all'utilizzo dei dati personali, informa che:

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è: Comune di Riva del Po, con sede in Via Due Febbraio in Località Berra (FE), CAP 44033, tel. Centralino 0532 390011, P.E.C. [comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it](mailto:comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Lepida s.p.a., Via della Liberazione, 15, 40128 Bologna, tel. 051 633 8800, e-mail: [segreteria@lepida.it](mailto:segreteria@lepida.it), PEC: [segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it)

I dati richiesti sono raccolti al fine dello svolgimento della gara e dell'aggiudicazione di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono alla verifica dell'idoneità alla partecipazione dei concorrenti.

I dati personali sono trattati da personale interno ed esterno autorizzato al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, in ottemperanza al modello organizzativo in materia dei dati personali adottato dalla Stazione appaltante.

Gli interessati al trattamento dei dati personali hanno diritto, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

A tal fine possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente, sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza a obblighi di legge o di regolamento.

I dati raccolti possono essere altresì trattati da soggetti esterni, cui la Stazione appaltante affida servizi inerenti alla finalità indicata. In tal caso i soggetti stessi sono individuati come Responsabili esterni che assicurano livelli di capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, compresa la sicurezza dei dati.



I dati saranno conservati presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della finalità sopra menzionata.

Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e conservazione dei documenti.

### **23. ALLEGATI**

Il documento "Allegato A" contiene scheda tecnica in formato Excel, nel quale sono presenti i seguenti fogli di lavoro e le relative informazioni:

1. Dati generali relativamente all'attuale servizio di Trasporto scolastico
2. Descrizione delle linee
3. Descrizione di eventuali plessi distaccati attualmente serviti.

### **24. CLAUSOLA SPECIALE COVID**

Si potrà procedere a modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei limiti ed alle condizioni di legge, a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto. In particolare, potrebbe essere necessario rimodulare il servizio di trasporto scolastico adattandolo a particolari indicazioni e prescrizioni eventualmente dettate per far fronte alla pandemia da Covid-19. Vista l'emergenza Covid-19 in essere è anche opportuno evidenziare che, a causa delle norme di prevenzione alla diffusione del virus Covid-19, è fatto salvo lo slittamento del termine di decorrenza derivante da provvedimenti statali o regionali che posticipino l'inizio dell'attività scolastica ovvero dalla sospensione e proroga dei contratti in essere.